



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati REALACCI, LUPI, BRUNETTA, ARACRI, BARANI, BARBARESCHI, BERRETTA, BERTOLINI, BINETTI, BOBBA, BOCCI, BOCCUZZI, BOFFA, BORDO, BOSI, BOSSA, BRAGA, BUCCHINO, BURTONE, CALGARO, CAPODICASA, CARDINALE, CARELLA, CARLUCCI, Marco CARRA, CASTAGNETTI, CATONE, CECCUZZI, CENNI, CESARIO, CICCIOI, COLUCCI, COMPAGNON, Gianfranco CONTE, CUOMO, DE ANGELIS, DE BIASI, DE CAMILLIS, DE CORATO, DE PASQUALE, DELFINO, DI VIRGILIO, D'INCECCO, DIONISI, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, EVANGELISTI, FADDA, Gianni FARINA, Renato FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FOGLIARDI, Gregorio FONTANA, FONTANELLI, FRANZOSO, FRASSINETTI, GENTILONI SILVERI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIDONI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRANATA, GRASSI, IANNUZZI, JANNONE, LAGANÀ FORTUGNO, LAMORTE, LANDOLFI, LARATTA, LAZZARI, LOSACCO, LOVELLI, LUSETTI, MADIA, MANNUCCI, MARCHIGNOLI, MARGIOTTA, MARIANI, Giulio MARINI, MARSILIO, MARTELLA, MATTESINI, MAZZARELLA, MELANDRI, MELIS, MIGLIOLI, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MONAI, MOSELLA, MOTTA, MURGIA, Osvaldo NAPOLI, NARDUCCI, NUCARA, Leoluca ORLANDO, PANIZ, PELUFFO, Mario PEPE (IR), PES, PICCOLO, PICIERNO, PIZZETTI, POMPILI, PORFIDIA, RAMPI, RAZZI, RIGONI, ROSATO, RUBINATO, RUGGHIA, Paolo RUSSO, SAMPERI, SANGA, SARDELLI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, TASSONE, TIDEI, TULLO, VANNUCCI, VERINI, VERNETTI, VERSACE, VICO, VIGNALI, VILLECCO CALIPARI, VIOLA, VOLONTÈ, ZACCHERA, ZUCCHI, ZUNINO, ALESSANDRI, ALLASIA, BENAMATI, BITONCI, BONINO, BRATTI, BUONANNO, BUTTIGLIONE, CALLEGARI, CAPARINI, Enzo CARRA, CAVALLOTTO, CERA, CERONI, CESA, CHIAPPORI, CICCANTI, CIMADORO, COMAROLI, CONSIGLIO, D'AMICO, DE POLI, DI CENTA, DOZZO, Guido DUSSIN, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, Giancarlo GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MAGGIONI, MANTINI,

Nicola MOLTENI, MUNERATO, NARO, PALADINI, PASTORE, PEZZOTTA, PIROVANO, POLI, POLIDORI, RAINIERI, REGUZZONI, RIA, Luciano ROSSI, RUGGERI, STRIZZOLO, Nunzio Francesco TESTA, TORRISI e ZINZI

(V. Stampato Camera n. 54)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 aprile 2011

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 aprile 2011*

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico

o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni collocati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza da grandi centri urbani;

g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

h) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* o *g)*, limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.

2. Nell'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione di cui al primo periodo è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

2. Nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e, a decorrere dalla loro entrata in vigore, articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, pubblicato

3. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai principi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

5. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale

fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

6. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire le stazioni ferroviarie disabiliate o le case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al loro recupero, al fine di destinarle, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.

7. Per favorire il riequilibrio anagrafico, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché le nascite registrate, ai sensi del predetto articolo 30, comma 7, nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi siano considerate, ai soli fini statistici, come avvenute in quest'ultimo comune.

8. All'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo le parole: «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti: «, del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

9. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi e al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differen-

ziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiore dimensione. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 4.

(Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui

al comma 2 del presente articolo quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.

2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo

Art. 6.

(Programmi di e-government)

1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, con priorità per quelli relativi a forme associative, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata.

Art. 7.

*(Servizi postali e programmazione
televisiva pubblica)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in

coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

2. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

3. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

4. Il Ministero dello sviluppo economico può provvedere ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

Art. 8.

(Istituti scolastici)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione,

possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate.

Art. 9.

(Servizio idrico nei piccoli comuni)

1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 3 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

2. All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

3. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo».

Art. 10.

(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni)

1. Al fine dell'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge:

a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;

d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

e) promozione di attività educative per la prima infanzia;

f) agevolazioni a favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 11.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.

2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stan-

ziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.